

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' PROMOZIONALE E TURISTICA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente disciplinare stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità, i criteri e le procedure applicati dalla Regione per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari per le attività di promozione e valorizzazione dell'Umbria e dei suoi territori.

Art. 2 (Destinatari ed erogazione dei contributi)

1. Le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi di cui al presente disciplinare trovano copertura in appositi capitoli del bilancio regionale.
2. Possono accedere ai contributi di cui al presente disciplinare, gli enti pubblici e loro associazioni, le associazioni e ogni altro soggetto, ad eccezione delle persone fisiche e delle imprese, che organizzano eventi/manifestazioni/iniziative con prevalente carattere turistico di livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
3. I contributi sono erogati per eventi/manifestazioni/iniziative che si riferiscono all'anno di presentazione della domanda.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce annualmente la quantificazione minima e massima dei contributi e i criteri per la ripartizione degli stessi, nonché l'entità delle somme da destinare al finanziamento di eventi/manifestazioni/iniziative, avendo riguardo al numero complessivo delle istanze pervenute.

Art. 3 (Presentazione delle istanze)

1. L'istanza volta ad ottenere i benefici economici di cui al presente disciplinare è presentata al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro la scadenza del 30 giugno di ogni anno, utilizzando il modello predisposto dal medesimo Servizio, pubblicato nel sito istituzionale regionale.
2. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante ed è presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) spedita tramite posta elettronica certificata (PEC): in tal caso fa fede la data di trasmissione;
 - b) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante;
 - c) consegnata a mano: in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio protocollo regionale.

3. L'istanza presentata deve essere corredata:
 - a) da una relazione illustrativa dell'iniziativa nella quale sono evidenziate le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché i tempi previsti per la realizzazione dell'evento;
 - b) da un prospetto finanziario relativo all'iniziativa redatto sia in termini di entrate che di spese;
 - c) dalla dichiarazione ex art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da redigere utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio regionale competente in materia di turismo, pubblicata nel sito istituzionale regionale.
4. L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della sua presentazione. L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.
5. L'istanza carente della documentazione di cui al comma 3 è oggetto di richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
6. La domanda è esclusa se presentata:
 - a) oltre il termine del 30 giugno di ogni anno;
 - b) con modalità difformi da quelle stabilite dal comma 2;
 - c) priva di sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente.
7. E' altresì esclusa la domanda nel caso in cui il soggetto richiedente, alla data di cui al comma 1, non ha rendicontato il contributo assegnato con le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, in uno dei due anni precedenti l'assegnazione, salvo che lo stesso non abbia espressamente rinunciato al contributo.
8. L'istruttoria delle istanze è effettuata dal Servizio regionale competente in materia di turismo che ne comunica l'esito al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4, di seguito denominato Comitato, per la valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Art. 4 (Comitato tecnico di valutazione)

1. Il Comitato è composto da:
 - Dirigente regionale competente in materia di turismo con funzioni di coordinamento;
 - Dirigente regionale competente in materia di eventi ed attività culturali;
 - Dirigente regionale competente in materia di internazionalizzazione;
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente in materia di turismo.

3. Il Comitato, entro il 30 settembre di ogni anno, effettua la valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all'articolo 5, assegna il relativo punteggio e redige il relativo elenco in ordine di maggior punteggio conseguito.

Art. 5
(Criteri di valutazione)

1. Il Comitato valuta le istanze di contributo presentate, sulla base dei seguenti criteri.
 - a) Rilevanza, dal punto di vista turistico, internazionale, nazionale, regionale e locale della manifestazione ed idoneità della stessa nella promozione dell'Umbria (da 0 a 15 punti);
 - b) Capacità della manifestazione di promuovere, insieme al turismo, le eccellenze dei territori e del sistema produttivo regionale (da 0 a 15 punti);
 - c) Capacità di valorizzare gli attrattori culturali e ambientali (da 0 a 10 punti)
 - d) Armonia e coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche della programmazione turistica regionale (da 0 a 10 punti);
 - e) Monitoraggio della capacità della manifestazione di produrre ricadute turistiche sul territorio regionale, con particolare riferimento ai flussi turistici da fuori regione (da 0 a 10 punti);

Art. 6
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. Il Dirigente del Servizio competente in materia di turismo, con proprio provvedimento, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, assegna i contributi ai beneficiari e stabilisce il termine entro il quale gli stessi sono tenuti a presentare la documentazione di cui ai commi 2 e 3.
2. L'erogazione del contributo è subordinata, per gli Enti pubblici, all'acquisizione della seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'evento/manifestazione/iniziativa, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) prospetto finanziario consuntivo contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo conseguite per l'iniziativa oggetto di contributo;
 - c) atto amministrativo con cui viene approvato il rendiconto delle spese sostenute per l'iniziativa oggetto di contributo e con il quale si dichiara che tutta la documentazione contabile è conservata agli atti dell'ufficio preposto dell'ente beneficiario del contributo.
3. L'erogazione del contributo è subordinata, per tutti gli altri soggetti, all'acquisizione della seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'evento/manifestazione/iniziativa, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) prospetto finanziario consuntivo contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo conseguite per l'iniziativa oggetto di contributo;

- c) copia delle fatture e/o di documenti contabili fiscalmente validi comprovanti le spese sostenute almeno a copertura del contributo concesso;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si attesta la conformità all'originale di copia della documentazione di cui alla lettera c), resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del d.p.r. 445/2000;
 - e) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - f) comunicazione dei dati necessari per l'erogazione dei contributi, ai sensi della normativa vigente, resa su apposito modello predisposto dal Servizio regionale competente in materia di turismo, pubblicato nel sito istituzionale regionale.
4. Qualora il consuntivo evidenzi che le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono interamente coperte, indipendentemente dal contributo regionale assegnato, si procede alla revoca dello stesso.
 5. Qualora il consuntivo evidenzi che le entrate, comprensive del contributo regionale assegnato, sono superiori alle uscite, il contributo stesso verrà proporzionalmente ridotto, fino al raggiungimento del pareggio tra entrate e uscite.
 6. La mancata trasmissione della documentazione di cui ai commi precedenti entro il termine fissato dal Servizio regionale competente in materia di turismo, comporta l'automatica decadenza dal contributo e la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 7

(Iniziativa con la partecipazione diretta della Regione Umbria)

1. Il presente disciplinare non si applica:
 - a) alle iniziative singole realizzate direttamente dalla Regione, o da altri soggetti e a cui la Regione partecipa o collabora direttamente;
 - b) alle iniziative ricorrenti che vedono la partecipazione diretta della Regione regolate e finanziate in esito alla stipula di convenzioni triennali con la Regione medesima.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua eventi/manifestazioni/iniziativa da finanziare tramite le convenzioni di cui al comma 1 – lett. b).

Art. 8

(Responsabile del procedimento)

1. Il titolare del procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente disciplinare è il Dirigente del Servizio Turismo, Commercio, Sport e Film Commission.

Art. 9

(Norme finali)

1. Il presente disciplinare è soggetto a pubblicazione nell'apposito canale regionale "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – art. 26 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.